**Cass. civ. Sez. V, Sent., (ud. 14-09-2017) 13-12-2017, n. 29871**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Presidente -

Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere -

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere -

Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere -

Dott. SCALISI Antonino - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24617-2010 proposto da:

EQUITALIA ETR SPA AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA DI BARI in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOMENTANA 403 B/2, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLA FIORINI, rappresentato e difeso dall'avvocato IVANA CARSO giusta delega a margine;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

e contro

OFFICINE ACQUAVIVESI SRL;

- intimato -

avverso la sentenza n. 56/2010 della COMM.TRIB.REG. della Puglia, depositata il 29/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/09/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

**Svolgimento del processo**

La società Officine Acquavivesi 2 S.r.l., con ricorso del 4 maggio 2007, impugnava la cartella di pagamento n. (OMISSIS) relativa ad Irap, Irpeg, Iva per un valore di Euro 13.070,19 emessa dall'Agenzia delle Entrate Ufficio di Gioia del Colle, a seguito di controllo formale **D.P.R. n. 600 del 1973**, ex art. 36 bis della dichiarazione dei redditi Mod. unico 2004. La ricorrente deduceva l'illegittimità della cartella per i seguenti motivi: 1) per intervenuta decadenza causata dalla tardiva notifica, ai sensi del combinato disposto del **D.P.R. n. 600 del 1973,** art. **36 bis** e del **D.P.R. n. 602 del 1973,** art. **17**; 2) per omessa notifica della comunicazione dell'irregolarità in violazione della **L. n. 212 del 2000,** art. **6, comma 5** e del **D.P.R. n. 600 del 1973,** art. **36 bis, comma 3**, non essendo stata preceduta la spedizione della cartella impugnata dalla notifica dell'atto prodromico anzidetto; 3) per omessa sottoscrizione dell'Agente della riscossione, derivante dalla violazione della **L. n. 212 del 2000,** art. **7** che prevede che gli atti dell'Amministrazione finanziaria e dei concessionari debbano tassativamente indicare, tra l'altro, l'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni ed il responsabile del procedimento; 4) per assoluta carenza di motivazione.

Si costituiva la società Equitalia spa, rilevando il difetto di legittimazione passiva per quanto concerneva le doglianze afferenti la pretesa illegittimità dell'iscrizione a ruolo. Inoltre, eccepiva l'infondatezza delle altre doglianze, in quanto la cartella era stata tempestivamente notificata ex **L. n. 156 del 2005** ed era stata redatta nei termini imposti dal **D.P.R. n. 602 del 1973,** art. **25**. Concludeva per il rigetto del ricorso.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Gioia del Colle, ribadendo la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso.

La Commissione Tributaria Provinciale di Bari, con sentenza n. 125/19/08, rigettava il ricorso.

Avverso questa sentenza interponeva appello la società contribuente per gli stessi motivi già esposti nel ricorso introduttivo e chiedeva la riforma integrale della sentenza impugnata.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, ribadendo la legittimità del proprio operato.

La Commissione Tributaria Regionale di Bari, con sentenza n. 25/03/2010, accoglieva l'appello della contribuente e compensava le spese. Secondo la CTR di Bari, nel caso in esame, l'Ufficio finanziario avrebbe dovuto ai sensi della **L. n. 212 del 2000,** art. **6, comma 5** e non sembra lo abbia fatto, prima di notificare la cartella oggetto del presente giudizio, invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari e a depositare i documenti che avrebbe ritenuto utili. L'Ufficio, secondo la CTR, avrebbe affermato di aver inviato l'avviso bonario, ma l'invio della raccomandata non era sufficiente perchè andava provato l'effettivo ricevimento da parte del contribuente. A sua volta, a sensi della **L. n. 31 del 2008,** art. 36, comma 4 ter così come interpretato dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 58 del 2009, la cartella di pagamento, di cui si dice, essendo priva di sottoscrizione sarebbe annullabile.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dalla società Equitalia Sud con ricorso affidato a cinque motivi: A) per violazione e falsa applicazione del **D.L. n. 248 del 2007,** art. **36, comma 4** ter convertito in **L. n. 31 del 2008**, della **L. n. 212 del 2000,** art. **7** in relazione **all'art. 360 c.p.c.**, n. 3 B) per violazione e falsa applicazione della **L. n. 212 del 2000,** art. **7, comma 2, lett. a)**, del **D.P.R. n. 602 del 1973,** art. **25** e del **D.M. 28 giugno 1999**, in relazione **all'art. 360 c.p.c.**, comma 1, n. 3 C) per violazione e falsa applicazione del **D.L. n. 248 del 2007,** art. **36, comma 4** ter convertito in **L. n. 31 del 2008**, della **L. n. 241 del 1990,** art. **5, comma 2** e della **L. n. 241 del 1990,** art. **21 octies, comma 2** in relazione **all'art. 360 c.p.c.**, comma 1, n. 3 D) per nullità della sentenza emessa in violazione **dell'art. 112 cod. proc. civ.** per omessa pronuncia sull'eccezione proposta da Equitalia circa l'applicabilità del disposto di cui alla **L. n. 241 del 1990,** art. **5, comma 2** e di cui alla **L. n. 241 del 1990,** art. **21 octies** in relazione **all'art. 360 c.p.c.**, comma 1, n. 4.

Secondo la ricorrente la CTR della Puglia avrebbe del tutto omesso di pronunciarsi sulle deduzioni svolte da Equitalia nelle controdeduzioni in appello, incorrendo in un vizio di omessa pronuncia. E) per violazione e falsa applicazione del **D.P.R. n. 602 del 1973,** art. **25, comma 2**, del **D.M. 28 giugno 1999** e della **L. n. 212 del 2000,** art. **7, comma 2, lett. a)** in relazione **all'art. 360 c.p.c.**, comma 1, n. 3.

L'Ufficio finanziario si è costituito con controricorso adesivo. La società Officine Acquavivese in questa fase non ha svolto alcuna attività giudiziale.

**Motivi della decisione**

In via preliminare, il ricorso va dichiarato inammissibile per mancanza di interesse.

Va qui precisato che il giudice del merito ha fondato la sua decisione su più distinte ed autonome rationes decidendi. Il Giudice del merito ha ritenuto che la cartella di pagamento di cui si dice era nulla perchè la contribuente non era stata invitata a fornire i chiarimenti necessari e/o a produrre i documenti ritenuti utili, giusta la normativa di cui alla **L. n. 212 del 2000,** art. **6, comma 5** laddove dispone che sono "(....) nulli i provvedimenti (nel nostro caso la cartella di pagamento) in violazione delle disposizioni di cui al precedente comma (...)" che prevede l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di comunicare al contribuente prima di notificare la cartella di pagamento le irregolarità accertate. A sua volta, il Giudice del merito ha ritenuto, ancora, che la cartella fosse nulla sia perchè non risultava sottoscritta e sia perchè non indicava il responsabile del procedimento.

Epperò, la società Equitalia ha omesso di censurare la prima ratio decidendi che da se sola è sufficiente a supportare il decisum.

E' ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per il quale l'impugnazione di una decisione basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l'uno dallo altro, e ciascuno, di per sè solo, idoneo a supportare il relativo dictum, per poter essere ravvisata meritevole di ingresso, deve risultare articolata in uno spettro di censure tale da investire, e da investire utilmente, tutti gli ordini di ragioni cennati, posto che la mancata critica di uno di questi o la relativa attitudine a resistere agli appunti mossigli comporterebbero che la decisione dovrebbe essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurata e priverebbero il gravame dell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (cfr. in merito, ex multis, Cassazione n. 24189 del 13-11-2006; n. 4349 del 26.3.2001, n. 4424 del 27.3.2001, n. 5149 del 6.4.2001, n. 5493 del 12.4.2001, n. 7077 del 24.5.2001 n. 3965/02).

L'inammissibilità del ricorso per la ragione appena indicata assorbe ogni altra censura e/o motivo di ricorso.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere al regolamento delle spese, dato che l'Ufficio finanziario ha presentato un controricorso adesivo e la società Officine Acquavivesi non ha svolto attività giudiziale.

**P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, il 14 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2017